

27/09/2019

Al trust si applica un'imposta di registro in misura fissa

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Tributi - Imposta di registro - Costituzione di un Trust - Conferimento beni immobili - Imposta applicabile.

La costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo e sufficiente presupposto di nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come quella proporzionale di registro e ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza tramite un'attribuzione patrimoniale stabile e non soltanto strumentale. Nel trust autodichiarato con beneficiari i coniugi conferitari o i loro figli, il notaio applica delle imposte ipocatastali in misura fissa.

● *Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 settembre 2019 n. 22754*

Trust - Vincolo di destinazione - Tassazione - Art. 2, co. 47, dl 262/2006 - Interpretazione.

Essendo assente sia l'animus donandi sia l'arricchimento da parte del trust, in relazione agli atti di dotazione del trust, non è applicabile alcuna imposta proporzionale sulle successioni e donazioni non potendosi attribuire neppure rilievo fiscale al mero impoverimento del disponente. Questo in quanto la soggezione all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale alla tassazione sul vincolo di destinazione costituito sulle somme di denaro conferite in trust non è in grado di produrre alcun effetto traslativo immediato.

● *Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 17 gennaio 2019 n. 1131*

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - In genere imposta sulle successioni e donazioni - 'Trust' - Imponibilità - Presupposti e limiti.

Poiché l'imposta sulle successioni e donazioni ha come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall'istituzione del "trust" si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal "trustee" al beneficiario: in mancanza di tale condizione, l'atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro.

● *Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 5 dicembre 2018 n. 31445*

Costituzione di trust - Imposta di donazione - Soltanto per il trust non "transitorio".

L'applicazione dell'imposta di donazione all'atto di dotazione del trust è legittima solo se il vincolo di destinazione che viene istituito con il trust è idoneo a realizzare «un incremento stabile» «di un dato patrimonio con correlativo decremento di un altro». Se, invece, si tratta dell'istituzione di un vincolo di destinazione che abbia «solo portata destinataria, con conseguente effetto di segregazione o separazione del bene, il quale rimane però nel patrimonio del disponente» l'imposta di donazione non si applica e l'atto istitutivo del vincolo del trust si

registra con il pagamento della sola imposta in misura fissa.

● *Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 5 dicembre 2018 n. 31445*

Imposta sulle successioni e donazioni - Attribuzione di denaro in un trust - Destinazione a essere investita a beneficio di terzi - Vincoli di destinazione - Assoggettamento a imposta sulle successioni.

La posizione del trustee è distante da quella dell'istituto nelle disposizioni testamentarie o del donatario; e continua a mancare un atto di donazione contenente una disposizione vicina alla sostituzione fedecommissaria. Ciò non toglie, in virtù della realtà dell'attribuzione patrimoniale in trust, sia pure conformata dal vincolo di destinazione, che i trustee ne siano gli intestatari; e la natura d'atto dell'imposta comporta che ogni singolo regolamento, seppure inserito in un programma negoziale più ampio, debba essere assoggettato a imposta, in base alle regole stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, articoli 20 e 21, richiamate dal Decreto legislativo n. 346 del 1990, articolo 55, comma 1, e comma 60, oggetto del rinvio recettizio-materiale mediante il quale è apprestata la disciplina dell'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione.

● *Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015 n. 3737*